

Cassa forense, agevolazioni per i neo iscritti

Autore: Redazione

In: Diritto amministrativo

La **Cassa nazionale forense**, nata nel 1952 come Ente pubblico e trasformata nel 1995 in Fondazione di diritto privato, eroga servizi di **previdenza ed assistenza agli avvocati**, senza ricevere contributi da parte dello Stato. Fornisce in particolare le seguenti prestazioni previdenziali: pensione di vecchiaia retributiva, pensione di vecchia retributiva anticipata, pensione di vecchiaia contributiva, pensione di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità, pensione indiretta, pensione di reversibilità.

Iscrizione automatica per gli avvocati

La Legge n. 247/2012 recante la nuova disciplina dell'ordinamento forense, come è noto, tra le altre novità ha prescritto l'**automatica e contestuale iscrizione alla Cassa forense per tutti coloro che si iscrivano all'Albo degli avvocati**. In attuazione della suddetta legge, e precisamente dell'art. 21, la Cassa ha poi provveduto ad emanare il Regolamento del 31 gennaio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie n. 192 del 20 agosto 2014, il quale ha per l'appunto confermato che tutti gli avvocati iscritti ai relativi Albi professionali sono obbligati ad iscriversi alla Cassa forense. Non occorre, a tal proposito, presentare alcuna domanda, in quanto vi provvede automaticamente la Cassa al momento dell'iscrizione presso i competenti Ordini professionali, dandone poi comunicazione al professionista. Resta invece **facoltativa l'iscrizione** per tutti coloro che siano iscritti al Registro speciale dei **praticanti avvocati**.

Precedentemente, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa era subordinata al raggiungimento di certi parametri reddituali, in carenza dei quali, tuttavia - ed in presenza di determinati presupposti - scattava l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata Inps. Ora invece, poiché si è resa obbligatoria l'iscrizione alla Cassa forense al momento dell'iscrizione all'Albo (a prescindere dunque dalla percezione di eventuali redditi), il suindicato Regolamento ha stabilito una serie di **agevolazioni in favore dei neo iscritti**, che di seguito elencheremo.

Potrebbe interessarti anche Cassa forense: Bando 2018 per prestiti ai giovani avvocati

Obblighi degli iscritti

Si sovengono prima di tutto alcuni **obblighi** facenti capo a tutti gli **avvocati e praticanti** iscritti alla Cassa, tra cui, quello di inviare all'Ente, in via telematica, la comunicazione obbligatoria dei redditi

(**Modello 5**) entro il 30 settembre di ogni anno per il tramite del sito internet istituzionale (www.cassaforense.it), indicando in essa il reddito professionale Irpef netto ed il volume d'affari Iva denunciati del modello Unico relativo all'anno precedente. Ancora, tutti gli iscritti sono tenuti a corrispondere il **contributi minimo soggettivo**, il cui importo è variabile di anno in anno (per l'anno 2018 è pari ad euro 2.815,00, salvo le agevolazioni, come vedremo, previste per i primi anni di iscrizione) ed il **contributo integrativo** nella misura del 4% del volume d'affari. E' in ogni caso previsto un **contributo minimo integrativo** (per l'anno 2018 è pari ad euro 710,00, salvo le agevolazioni per i primi anni di iscrizione) che tuttavia la Cassa ha deciso di **abrogare temporaneamente** dal 2018 al 2022. E' infine previsto un **contributo di maternità**, che per il 2018 verrà determinato successivamente.

Potrebbe interessarti anche Avvocati, stop al contributo integrativo minimo

Consulta la Tabella minimi e soglie dell'ultimo decennio

Di seguito si elencano i benefici e le agevolazioni previste per i giovani neo iscritti alla Cassa forense.

Iscrizione retrodatata

Ai sensi dell'art. 3 del citato Regolamento, gli iscritti agli Albi, al momento dell'iscrizione alla Cassa ed entro 6 mesi, possono fare domanda di **retrodatazione per gli anni di praticantato** (per un massimo di 5 anni). In tal caso l'interessato, a pena di decadenza dal diritto, deve procedere al **pagamento** dei contributi relativi agli anni di pratica **in un'unica soluzione** (fermo restando il contributo soggettivo minimo nella misura ridotta) ed entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa, ovvero, in alternativa, chiedere la **rateizzazione in 3 anni**.

Inoltre, gli iscritti agli Albi che al momento dell'iscrizione alla Cassa abbiano compiuto il **40° anno di età**, mediante istanza da inviare entro 6 mesi e previo pagamento di una speciale contribuzione (pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, in misura piena), possono ottenere che l'**iscrizione** si consideri avvenuta **in data anteriore** al 40° anno, ai soli fini delle pensioni di inabilità, invalidità, indiretta e per completare l'anzianità minima necessaria per la pensione di vecchiaia.

Volume consigliato

Praticante, iscrizione facoltativa

L'**iscrizione alla Cassa**, si è detto, resta invece **facoltativa** per tutti gli iscritti nel Registro dei **praticanti avvocati** che siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza (art. 5 Regolamento). Gli stessi possono quindi (ma non sono obbligati) fare domanda di iscrizione, che viene accordata con delibera della Giunta esecutiva e può riguardare tutti gli anni del tirocinio professionale, a partire da quello del conseguimento della Laurea e ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato. In tal caso, il praticante è tenuto al **pagamento** dei contributi pregressi **in un'unica soluzione**, ovvero **rateizzati in tre anni**.

Consulta la sezione dedicata alla pratica d'Avvocato!

Cassa forense e agevolazioni

Veniamo ora alle agevolazioni per i primi anni di iscrizione (art. 7 Regolamento). Il **contributo minimo soggettivo è ridotto alla metà** per i **primi 6 anni** di iscrizione alla Cassa, qualora la stessa decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età, mentre il **contributo minimo integrativo non è dovuto** per il periodo di **praticantato**, nonché per i **primi 5 anni** di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. E' in ogni caso **dovuto il contributo integrativo** nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari Iva dichiarato.

Agevolazioni e convenzioni cassa forense

Inoltre, per i **primi otto anni** di iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà agli iscritti che percepiscono **redditi professionali** ai fini Irpef **inferiori ai 10.300,00 euro**, di versare il **contributo soggettivo minimo** obbligatorio in misura pari alla **metà** rispetto a quello dovuto, ferma restando la possibilità di integrare il versamento su base volontaria sino all'importo stabilito dalle norme. Chi si avvale di detta facoltà, avrà tuttavia riconosciuto un periodo di contribuzione di 6 mesi in luogo dell'intera annualità, ai fini del diritto alla pensione e per il calcolo della stessa. Resta in ogni caso garantita la copertura assistenziale per l'intero anno solare di riferimento (art. 9 Regolamento).

Esonero dal pagamento dei contributi

Nei casi di cui all'art. 21 comma 7 Legge n. 247/2012, è possibile chiedere l'esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivi e integrativi per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con

riconoscimento dell'intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali. Nei soli casi di maternità e adozione, l'esonero può essere richiesto per eventi anche successivi al primo e fino ad un massimo di tre anni complessivi (art. 10 Regolamento).

Contributo soggettivo minimo

- Riduzione alla metà per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.
- Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo, a prescindere dall'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

- **in via obbligatoria, in autoliquidazione nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00;**
- **in via facoltativa** entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale - M.Av. - Contributo soggettivo facoltativo".

https://servizi.cassaforense.it/CFor/AccessiRiservati/Login/accessoriservato_pg.cfm?pag=01

<https://www.diritto.it/cassa-forense-agevolazioni-neo-iscritti/>